

02 11 2022

1476

S

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

del Comune di Pavone Canavese

**Parere n. 31 del Revisore Unico dei Conti alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, commi da 816 a 836 e da 837 a 847 della Legge 27.12.2019, n. 160, del servizio di pubbliche affissioni e del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per le annualità non prescritte - AFFIDAMENTO A TERZI."**

Visto l'art. 1 – commi da 816 a 836 - della legge 27.12.2019, n. 160, che introduce dal 1° gennaio 2021 un nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che dispone la disciplina del canone da parte degli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Visto l'art. 52, comma 1, del D. Lgs 446/97 il quale stabilisce che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

Visto in particolare l'art. 1, comma 821, della L. 160/2019, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, il consiglio comunale disciplina le casistiche per l'applicazione del canone ivi indicate;

Considerato che il 31/12/2022 scadrà il contratto di concessione del servizio di riscossione ed accertamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, commi da 816 a 836 e da 837 a 847 della Legge 27.12.2019, n. 160, stipulato con la Società M.T. s.p.a. con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), CIG: ZB22B405E4;

Preso atto

- del Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.03.2021 ed il Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.03.2021, i quali entrambi prevedono all'art. 2 – Gestione del Canone che *"La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone è effettuata in una delle forme previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate"*;
- del Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2006 e s.m. e i. che, all'art. 5 – Forme di gestione, prevede che *"Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali, ove non affidate al competente Agente della riscossione, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le forme di gestione di cui agli artt. 52, comma 5 e 53"*

*D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli";*

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce

1. di procedere all'affidamento in concessione, a soggetto idoneo iscritto all'Albo dei soggetti abilitati all'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate comunali, di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i., del servizio di accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, commi da 816 a 836 e da 837 a 847 della Legge 27.12.2019, n. 160, del servizio di pubbliche affissioni e del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per le annualità non prescritte, per il periodo di anni 5;
2. di dare atto che l'affidamento in concessione del servizio in oggetto verrà effettuato nel rispetto della normativa in materia, con l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e prendendo come base d'asta per il corrispettivo del servizio, l'aggio applicato dall'attuale affidatario;
3. di dare atto che la selezione sul mercato di un concessionario iscritto all'albo dei soggetti abilitati alla liquidazione, riscossione ed accertamento delle entrate comunali, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 e s.m.i., consentirà all'Ente di usufruire del vantaggio di una tecnologia specifica applicata alla gestione, specializzata e funzionale che, unita all'apporto di risorse umane appositamente formate ed esclusivamente dedicate alla materia, potrà sicuramente ottimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, l'efficacia, la speditezza e l'economicità dei procedimenti;
4. di dettare i seguenti indirizzi in merito all'affidamento della concessione in argomento e precisamente:
  - durata della concessione: anni tre;
  - aggio posto a base di gara: non superiore al 21% delle riscossioni lorde;
  - l'aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune un importo minimo garantito annuo sugli incassi, al netto dell'aggio spettante, di € 25.500,00 (euro venticinquemilacinquecento/00) per ciascun anno della concessione;
5. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento

IL REVISORE UNICO

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Pavone Canavese, 31/10/2022

Roberto Costamagna

